



7/2024 - Sezione TSN Rapallo

TRIBUNALE FEDERALE n. RGTF 7/2024

II TRIBUNALE FEDERALE

all'udienza del 24 giugno 2024, nelle persone dei Signori

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente
Dott. Stefano FANTINI, Componente, relatore ed estensore
Prof. Antonio BARTOLINI, Componente

ha reso la presente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento 22 maggio 2024 della Procura Federale, formulato dal Procuratore Federale Fabio Pennisi a carico del tesserato della Sezione TSN di Rapallo **NOVARESE Alfredo Maria Nicola** per le seguenti incolpazioni:

- per avere tenuto condotta discriminatoria nei confronti di alcuni giovani atleti (Aurora Aste, Francesco Massimo Ravetta Olivieri e Sofia Podestà) in quanto ritenuti meno meritevoli dal punto di vista sportivo (*"non da podio"*), rinunciando ad allenarli e determinando la necessità di incaricare altro istruttore con maggiori costi per la Sezione, nonché provocando disagio nei ragazzi arrivando poi a causare per tali comportamenti il trasferimento di Francesco Massimo Ravetta Olivieri e Veronica Cassitti in altre Sezioni, quest'ultima a causa di altri dissidi;
- per aver apostrofato come "coglione" Francesco Massimo Ravetta Olivieri all'epoca minorenni in presenza della sig.ra Amanda Coroli, madre di Aurora Aste;
- per avere, durante le esercitazioni di tiro di atleti minorenni presso la sezione TSN di Rapallo, omesso di vigilare sull'attività degli stessi in modo imprudente e negligente;
- per avere, in occasione della gara del campionato regionale dello scorso anno tenutasi presso la Sezione di La Spezia nel mese di maggio 2023, a causa di imprudenza, imperizia e negligenza invitato la minore Aurora Aste a recarsi presso l'armeria per l'acquisto di munizioni nonostante la minore età della medesima, nonché
- per avere – a seguito della richiesta di recarsi personalmente in armeria per l'impossibilità di ritirare le stesse – affermato "non me ne frega un cazzo", obbligando peraltro altri tesserati della Sezione a procurare le munizioni alla ragazza per consentirle di partecipare alla gara alla quale non avrebbe altrimenti potuto prendere parte;
- per avere, con le sopra indicate condotte, comportato un grave pregiudizio all'immagine della UITA; il tutto in grave violazione dei principi di lealtà e correttezza, nonché di imparzialità di cui agli articoli 2 e 9 del Codice di Comportamento Sportivo Coni, nonché di cui agli articoli 3.2 e 5 lett. a) e f) del *Regolamento di Giustizia Sportiva* UITA e di cui agli art. 3.1, 45.2 dello Statuto sezionale, con le aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e b) dello stesso Regolamento.

Quanto a *sanzioni*, con il deferimento la Procura Federale ha chiesto, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del *Regolamento di Giustizia Sportiva*, che venga applicata al tesserato NOVARESE la sanzione della sospensione



da ogni attività sportiva, sociale e federale per un anno, nonché la ineleggibilità alle cariche sociali e federali per lo stesso periodo.

Alla udienza del 24 giugno 2024, all'esito della discussione, il Tribunale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della presente decisione, riservandosi giorni trenta per il deposito della motivazione.

FATTO

Il Consiglio direttivo della Sezione TSN di Rapallo, come da comunicazione fatta all'interessato con nota n. 21 del 6 luglio 2023, sospese cautelatamente NOVARESE Alfredo Maria Nicola, istruttore presso quella Sezione, dall'attività di allenatore e ogni attività sportiva e sociale, e interdicensi l'accesso alla Sezione per trenta giorni, in ragione degli atteggiamenti tenuti negli ultimi tre mesi e della perdita della fiducia che contestualmente gli dichiarava.

A seguito di invito 17 luglio 2023 del Proboviro della Sezione, il suo difensore inviò una nota di comunicazione al presidente della Sezione, MARCHESE Gianni. La Procura Federale rilevò che da tale nota emergevano a carico del NOVARESE ipotizzabili illeciti disciplinari, commessi quale istruttore di minori, alla luce degli artt. 2 (*principio di lealtà*) e 6 (*principio di non discriminazione*) del *Codice di comportamento sportivo* del CONI e degli artt. 3 (*doveri*), comma 2, e 5 (*infrazioni*), comma 1, lett. a) del *Regolamento di Giustizia* dell'UIITS.

Più in particolare, la Procura Federale addebitò al NOVARESE condotte discriminatorie in danno dei minori ASTE Aurora, RAVETTA OLIVIERI Francesco Massimo, PODESTÀ Sofia, da lui NOVARESE, nella qualità di istruttore e allenatore, ritenuti meno meritevoli dal punto di vista sportivo (non atti a partecipare 'al podio'). Dal che egli aveva fatto conseguire senz'altro la rinuncia ad allenarli, ponendo la Sezione nella necessità di incaricare altro istruttore con maggiori costi per la Sezione stessa e causando disagio nei ragazzi, inducendoli al trasferimento in altra Sezione, inclusa CASSITI Veronica; e per avere apostrofato di "coglione" il minore RAVETTA OLIVIERI Francesco Massimo in presenza di COROLI Amanda (madre della minore ASTE Aurora); e per aver, con negligenza e imprudenza, omesso di vigilare durante le esercitazioni di tiro di allievi minorenni; nonché per aver in occasione della gara di campionato regionale tenutasi a La Spezia nel maggio 2023, invitato la minore ASTE Aurora a recarsi all'armeria per acquistare munizioni benché impossibilitata perché minore ed essendosi al riguardo espresso con "non me ne frega un cazzo", con ciò rendendo necessario l'acquisto ad opera di maggiorenni al posto di lei per consentirle di partecipare alla gara.

Il 19 aprile 2024, la Procura Federale notificò al NOVARESE un avviso di conclusione delle indagini. Invano lo invitò poi a far pervenire difese, per due volte facendo seguito alla sua richiesta di essere audito, perché poi lo stesso non si presentava. Per conseguenza, lo deferì al giudizio di questo Tribunale Federale ai sensi dell'art. 7 (*sanzioni disciplinari*), comma 5, del *Regolamento di Giustizia* dell'UIITS per i detti illeciti disciplinari, chiedendo la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per un anno e pari ineleggibilità alle cariche sociali.

DIRITTO

Il Collegio ritiene, alla luce dell'istruttoria e dell'udienza di discussione, comprovata la responsabilità disciplinare dell'incolpato NOVARESE Alfredo Maria Nicola, assunta dalla Procura Federale a base del suo deferimento in giudizio.

In punto di fatto, valgono a questi propositi i contenuti della rammentata lettera del Consiglio Direttivo, n. 21 del 6 luglio 2023, confortati dalle acquisizioni istruttorie e non smentiti dall'interessato riguardo agli addebiti: valgono in particolare i verbali delle audizioni, partitamente effettuate dalla Procura Federale, di MARCHESE Gianni, PODESTÀ Sofia, MARTINELLI Simona madre della predetta, RAVETTA OLIVIERI Francesco Massimo, ASTE Aurora.



Che un istruttore e allenatore di tiro reputi, alla luce dell'esperienza effettuata sul campo con gli interessati, che un allievo tiratore, minorenne o non minorenne, non sia idoneo a sostenere il livello di competizione necessario in importanti gare di tiro è di suo normale e nella natura delle cose. La conseguente valutazione, se realistica e ragionevole, rientra nelle sue ordinarie capacità di apprezzamento e di orientamento, anche in vista della buona riuscita dell'attività agonistica della Sezione stessa e comunque della formazione e selezione dei migliori tiratori, cui l'attività è per sua natura intesa.

Nondimeno, in coerenza con i fini dell'UIA di cui all'art. 2 dello Statuto (in specie, «*la preparazione degli atleti tiratori per l'attività sportiva nazionale e internazionale e olimpica, con particolare riguardo ai tiratori minorenni*»), nel contesto federale al compito dell'allenatore è immanente un *ruolo educativo* degli allievi riguardo alle loro capacità sportive. Sicché una tale valutazione va dallo stesso istruttore congruamente rappresentata all'interessato, e se minore anche a chi per lui, perché ne abbia non a mortificarsene ma a bene e oggettivamente rappresentarsi le proprie capacità e a semmai migliorare il proprio impegno e le prestazioni. Questo compito non va ridotto, in pratica rovesciato, in un atteggiamento sistematicamente ostile e conflittuale anche sul piano personale, fino a sconfinare nell'aprioristico rifiuto di allenare chi non stimato 'da podio', giungendo fino all'insulto verbale di "coglione" proferito a uno di questi ragazzi - come qui risulta in atti - e spinto fino all'insolenza (come ad es. risulta avvenuto nell'aver invitato ASTE Aurora a recarsi all'armeria per acquistare munizioni benché minore ed essendosi al riguardo espresso con la riportata espressione "non me ne frega un cazzo").

In siffatte ipotesi si sconfinava nel disciplinarmente rilevante perché si contravviene la fondamentale regola dell'art. 2 (*Principio di lealtà*) del *Codice di comportamento sportivo* del CONI, a tenore del quale i tesserati debbono comportarsi «*secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*»; e, al contempo, si contrasta l'altrettanto fondamentale art. 9 (*Principio di imparzialità*), a tenore del quale essi «*devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo*».

Quanto alle forme, è di ordinaria esperienza che il giudizio sportivo di un allenatore possa essere associato a espressioni percepibili come sconvenienti o contrarie alle buone maniere. Il che non necessariamente rileva in termini disciplinari. Si tratta infatti, almeno di base, di inosservanze di buone regole di convenienza sociale, le cui manifestazioni vanno relativizzate al contesto sportivo, quand'anche formativo, e che di loro non hanno un rilievo giuridico, a meno che non trasmodino in effettive offese alla dignità e all'onore (per analoghe considerazioni rispetto al reato di ingiuria, cfr. ad es. Cass., V, 18 giugno 2015, n. 35027, per cui non integrano ingiuria le espressioni caratterizzate da terminologia scorretta e ineducata, che pur risolvendosi in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette, non si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali, e che risultano ormai accettate dalla coscienza sociale secondo un criterio di media convenzionale).

Tutto ciò diviene però disciplinarmente rilevante nel caso di eccessi che, disattendendo quel ruolo educativo, si esprimano in condotte offensive e discriminatorie come quelle che qui risultano avvenute, considerati anche i caratteri di sistematicità. Il che emerge con evidenza per i fatti di cui alle contestazioni mosse sin dalla lettera censoria del 6 luglio 2023 e alle deposizioni istruttorie acquisite, rimaste non confutate nel corso del giudizio: che danno conto di un comportamento dai toni offensivi e ostili, sintomi di volontà antagonista e discriminatoria, specie riguardo all'età minorile dei destinatari.

Si ravvisa qui dunque la consistenza disciplinare di cui all'art. 6, sul *principio di non discriminazione*, del *Codice di comportamento sportivo* del CONI, insieme agli illeciti tutti contestati all'incolpato, da stimare riuniti per continuazione e per finalità.



Questi caratteri di esorbitanza nei modi e nelle forme trascendono in violazione delle norme di cui alle incolpazioni, sia dell'ordinamento generale del CONI, sia interne all'ordinamento UITS [artt. 3 (*doveri*), comma 2, e 5 (*infrazioni*), comma 1, lett. *a*) del *Regolamento di Giustizia* dell'UITS; Statuto UITS].

Sussiste dunque per il NOVARESE la contestata responsabilità disciplinare. Quanto all'entità della sanzione, il Collegio ritiene adeguato commisurarla nella sospensione da ogni attività sportiva e sociale **per mesi sei** e a una pari ineleggibilità alle cariche sociali.

P.Q.M.

il Tribunale Federale ritiene l'incolpato NOVARESE Alfredo Maria Nicola responsabile degli illeciti disciplinari addebitatigli e lo condanna alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale **per mesi sei** e a pari ineleggibilità alle cariche sociali.

Trenta giorni per il deposito della motivazione

Roma, il 24 giugno 2024

Dott. Giuseppe SEVERINI, *Presidente*

Dott. Stefano FANTINI, *Componente, relatore ed estensore*

Prof. Antonio BARTOLINI, *Componente*